



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica

Alla c.a.

ENEL Green Power Italia Srl

e p.c.

ARPAT – Settore VIA /VAS

Comune di Monteverdi Marittimo

REGIONE TOSCANA

Settore Miniere

OGGETTO: D.Lgs 152/2006, art. 6, comma 9 e comma 9 bis, L.R. 10/2010 art. 58. Richiesta di parere in merito al progetto di modifiche da apportate all'attuale tubazione esistente tra la centrale Monteverdi 2 e la postazione Monteverdi 4, ricadente nel territorio della concessione di coltivazione mineraria denominata "Canneto" ed ubicata nel comune di Monteverdi Marittimo (PI). Nota di risposta.

Con nota del 21/09/2022 (Prot. 0359090) il Proponente ENEL Green Power Italia S.r.l. ha richiesto al Settore VIA-VAS scrivente un parere circa la sottoponibilità alle procedure di VIA del progetto di "modifiche per attività necessarie per poter procedere al cambio di destinazione d'uso, da bifasedotto ad acquedotto, dell'attuale tubazione esistente tra la centrale Monteverdi 2 e la postazione Monteverdi 4", allegando la relativa documentazione e specificando che:

- l'opera in esame non è ancora stata realizzata;
- la tubazione è stata realizzata a seguito del rilascio della concessione di Coltivazione Risorse geotermiche denominata "Canneto" (D.M. 21/10/1994) in quanto faceva parte del programma dei lavori approvato.

La documentazione inviata in allegato alla sopra richiamata nota del 21/09/2022 è costituita dai seguenti elaborati:

- Concessione di coltivazione mineraria denominata "Canneto" – Comune di Castelnuovo Monteverdi Marittimo (PI) - Attività necessarie per poter procedere al cambio di destinazione d'uso, da bifasedotto ad acquedotto, dell'attuale tubazione esistente tra la centrale di Monteverdi 2 e la postazione Monteverdi 4 - Relazione tecnica ai sensi dell'art. 58 della LR 10/2010 (GRE.EEC.R.28.IT.G.13018.00.004.00) con allegato elaborati grafici (GRE.EEC.D.28.IT.G.13018.00.005.00).

Con riguardo alla concessione di cui in oggetto si dà atto che è stata accordata per 30 anni alla Società ENEL S.p.a. (ora Enel Green Power Italia S.r.l) la concessione geotermica "Canneto" con D.M. 21/10/1994 nelle Provincie di Pisa, Siena e Grosseto, della quale fa parte anche la postazione Monteverdi 4.

Si prende atto che dai documenti depositati da ENEL Green Power S.r.l. risulta quanto segue.

Tutte le attività descritte risultano necessarie a consentire l'allaccio dell'attuale tubazione alla rete di acquedotti esistente ed a consentire il suo prolungamento all'interno della postazione sino alle apposite vasche dell'acqua: nella documentazione in atti sono illustrati i criteri generali di progettazione e funzionalità adottati per le opere di adeguamento civile e impiantistico legato a garantire il massimo standard dal punto di vista ambientale e di sicurezza della esistente postazione di perforazione denominata Monteverdi 4.

L'intervento ricade per lo più all'interno della postazione e per una piccola parte in una zona limitrofa alla postazione, il tutto comunque sito nel comune di Monteverdi M.mo in provincia di Pisa, nel Territorio della Concessione di Coltivazione "Canneto". Al fine di garantire tale adeguamento impiantistico le opere puntuali sono le seguenti:



- nuovo allaccio del bifasedotto con la rete di acquedotti presente sul territorio, per il trasporto dell'acqua necessaria alle attività di perforazione previste in postazione Monteverdi 4. Tale allaccio avverrà per mezzo dell'installazione di un piccolo tratto di tubazione e di due valvole di sezionamento;
- prolungamento della tubazione di bifasedotto esistente, posto all'interno della postazione di Monteverdi 4, fino ad arrivare alle apposite vasche utilizzate per la perforazione percorrendo un tracciato già dotato di appositi supporti.

Tali interventi consentiranno la rimozione della tubazione, attualmente utilizzata come acquedotto, che alimenta la postazione di Monteverdi 4.

Il proponente fornisce anche una indicazione della durata delle attività di realizzazione in progetto che è valutata, compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti e con una sequenza ed una tempistica adeguate alla minimizzazione dei tempi d'esecuzione, in un arco di tempo stimabile in circa 30 giorni.

Vengono presi in esame dal proponente i criteri di cui all'art. 58, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) della L.R. 10/20210.

Con riferimento alla lettera a), viene evidenziato che rispetto a quanto ad oggi autorizzato, l'adeguamento impiantistico connesso al cambio di destinazione d'uso della tubazione esistente, da bifasedotto ad acquedotto, non altera le caratteristiche di funzionamento del campo geotermico e delle centrali geotermiche in quanto l'intervento è mirato a mantenere in efficienza la postazione ed adeguarla nel rispetto delle norme di sicurezza.

L'adeguamento impiantistico connesso al cambio di destinazione d'uso della tubazione esistente, da bifasedotto ad acquedotto non comporta variazioni sostanziali a piani, programmi, impianti o progetti approvati e non comporta altresì variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente.

Il proponente specifica che gli interventi previsti non comportano modifiche sostanziali al progetto, alle opere o agli impianti, la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente (o sulla salute umana). Relativamente alle modifiche previste il proponente evidenzia che non comportano modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).

Con riferimento alla lettera b), viene specificato che gli interventi in progetto non determinano modifiche o cambiamenti di localizzazione in area non contigua, in quanto l'intervento in oggetto verrà eseguito direttamente all'interno dell'area già occupata dall'impiantistica della centrale esistente come riportato nella documentazione agli atti.

Con riferimento alla lettera c), viene specificato che l'adeguamento impiantistico, connesso al cambio di destinazione d'uso della tubazione esistente da bifasedotto ad acquedotto, non determina un cambiamento di tecnologia in quanto, l'intervento proposto è finalizzato alla manutenzione della postazione e dei componenti dell'impianto geotermico esistente.

Con riferimento alla lettera d), viene specificato che il progetto proposto non determina un incremento significativo di dimensioni in quanto l'intervento ricade all'interno dell'area già occupata dall'impiantistica della centrale esistente, come rappresentato nelle tavole grafiche agli atti e per minima parte in una zona puntuale del territorio limitrofo.

Con riferimento alla lettera e), viene specificato il progetto proposto non determina un incremento significativo dei fattori d'impatto in quanto non crea nuovi punti di emissione in atmosfera né incrementa in alcun modo le quantità emesse rispetto a quanto già autorizzato. Le modifiche, infatti, hanno il solo scopo di rendere più funzionale l'adduzione dell'acqua all'interno della postazione, garantendo il rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.

Per quanto riguarda la vigente disciplina in materia di modifiche, la L.R. 10/20210, art. 58 , prevede che :



1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegandola documentazione necessaria a supportare tale richiesta.
2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.
3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:
 - a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere r e l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;
 - b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;
 - c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;
 - d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;
 - e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.

L'art. 5 del d.lgs 152/2006 definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

“ [...]

l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;”

Tutto ciò premesso,

Visti:

l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) del D.Lgs.152/2006, nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del suddetto decreto legislativo;

l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;

l'art. 58 della L.R. 10/2010;

la lettera v) dell'Allegato III alla parte seconda del D.Lgs 152/2006;

la lettera t) del punto 8. dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

l'art.11 del regolamento D.P.G.R. 19/R/2017;

visti altresì i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

vista la documentazione complessivamente presentata dal proponente;

considerato che la modifica in esame, consistente nel cambio di destinazione d'uso, da bifasedotto ad acquedotto, dell'attuale tubazione esistente tra la centrale di Monteverdi 2 e la postazione Monteverdi 4, ricadente nel territorio della concessione di coltivazione mineraria denominata “Canneto” – Comune di Castelnuovo Monteverdi Marittimo (PI):

- non determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;
- non determina un cambiamento di tecnologia rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;
- non determina un incremento significativo di dimensioni rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica

- non determina un incremento significativo dei fattori d'impatto rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;

Rilevato che tale modifica è finalizzata alla manutenzione ed adeguamento degli impianti, garantendo l'esercizio nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali;

si ritiene in conclusione che la modifica in esame sia non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.58 della l.r. 10/2010, rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato.

Ritenuto inoltre opportuno ricordare al proponente, nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs. 624/1996 e D.Lgs. 81/2008, di prendere in esame i rischi per gli addetti e le misure di prevenzione in relazione alle operazioni da effettuare.

Si ricorda che al momento della scadenza della concessione di coltivazione "Canneto", come disciplinata dal D.Lgs. 22 del 11/02/2010, art 7 comma 3, sarà necessario prendere in esame le procedure ambientali già svolte da parte delle opere facenti parti delle attività di coltivazione geotermica della concessione in esame, al fine di accertare la necessità del previo svolgimento di una procedura di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito *web* regionale all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Il Responsabile di P.O. Dott. Lorenzo Galeotti (tel. 055 438 43 84) e-mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it;
- Geol. Barbara Menichetti (tel. 055 438 36 44) e-mail: barbara.menichetti@regione.toscana.it;
- Arch. Giovanna Bogni (tel. 055 438 22 31) e-mail: giovanna.bogni@regione.toscana.it;

Distinti saluti.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

BM-GB/LG